



MDFFS

2025:X

Publicato il  
XX aprile 2025

# **Regolamenti dell’Agenzia svedese per il governo digitale relativi ai requisiti per le domande dei fornitori di connessione ai sistemi di autorizzazione per l’identificazione elettronica e la posta digitale;**

adottato il X aprile 2025.

A norma della sezione 6 dell’ordinanza (2023:709) sui sistemi di autorizzazione per l’identificazione elettronica e i servizi di posta digitale, l’Agenzia per il governo digitale<sup>1</sup> emana i seguenti regolamenti.

## **Contenuto del regolamento**

**Sezione 1** Tali regolamenti contengono disposizioni sui requisiti che devono essere soddisfatti affinché la domanda di connessione ai sistemi di autorizzazione presentata da un prestatore sia approvata.

Tutti i requisiti che si applicano per l’approvazione della domanda di connessione di un fornitore ai sistemi di autorizzazione sono pubblicati sul sito web dell’Agenzia per il governo digitale, [www.digg.se](http://www.digg.se).

## **Termini e concetti**

**Sezione 2** I termini e i concetti utilizzati in questi regolamenti hanno lo stesso significato della legge (2023:704) sui sistemi di autorizzazione per l’identificazione elettronica e i servizi di posta digitale.

Ai fini dei presenti regolamenti si applicano le seguenti definizioni:

– *accordo di connessione*: l’accordo concluso dall’Agenzia per il governo digitale con ciascuno dei fornitori approvati sull’attuazione dei servizi di identificazione elettronica o di posta digitale.

– *sistema di autorizzazione*: i sistemi di autorizzazione per l’identificazione elettronica e i servizi di posta digitale istituiti dall’Agenzia per il governo digitale in virtù della legge (2023:704) sui sistemi di autorizzazione per l’identificazione elettronica e i servizi di posta digitale.

– *sistema di autorizzazione per la posta digitale*: il sistema di autorizzazione per i servizi di posta digitale istituito dall’Agenzia per il governo digitale.

<sup>1</sup> Cfr. direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione.

– *sistema di autorizzazione per l'identificazione elettronica*: il sistema di autorizzazione per i servizi di identificazione elettronica istituito dall'Agenzia per il governo digitale.

– *operatore della cassetta postale*: fornitore di servizi di recapito della posta elettronica e caselle di posta elettronica collegati all'infrastruttura di posta digitale.

– *infrastruttura di posta digitale*: l'infrastruttura condivisa dalle autorità pubbliche per la posta digitale da enti pubblici a privati, fornita dall'Agenzia per il governo digitale in virtù dell'ordinanza (2018:357) sull'infrastruttura condivisa dalle autorità pubbliche per la posta digitale.

– *quadro di fiducia per l'identificazione elettronica svedese*: il quadro basato su norme internazionali che stabiliscono i requisiti da soddisfare per garantire l'affidabilità delle identificazioni elettroniche emesse a determinati livelli di garanzia. Il quadro è pubblicato sul sito web dell'Agenzia per il governo digitale, [www.digg.se](http://www.digg.se).

### **Domanda di connessione del fornitore ai sistemi di autorizzazione**

**Sezione 3** Un fornitore deve fare domanda all'Agenzia per il governo digitale per la connessione ai sistemi di autorizzazione.

**Sezione 4** La domanda deve essere redatta in svedese e firmata da un rappresentante autorizzato del fornitore.

Su richiesta dell'Agenzia per la pubblica amministrazione digitale, il prestatore deve essere in grado di dimostrare il diritto del rappresentante di rappresentare il prestatore in merito alla domanda di connessione al sistema di autorizzazione.

**Sezione 5** Nella domanda, il fornitore indica quanto segue:

1. nome;
2. numero di identità aziendale o numero di identificazione equivalente come indicato sul certificato di registrazione;
3. indirizzo postale; e
4. dati del rappresentante autorizzato del fornitore.

Il fornitore specifica inoltre la propria persona di contatto per le questioni relative al collegamento a un sistema di autorizzazione. Il fornitore indica il nome, l'organizzazione, l'indirizzo e-mail e il numero di telefono della persona di contatto.

### **Requisiti per l'approvazione della domanda di connessione di un fornitore ai sistemi di autorizzazione**

**Sezione 6** Un prestatore deve essere stabilito e registrato in un paese all'interno dello Spazio economico europeo, conformemente alle norme del paese in materia di registrazione, nel registro delle società per azioni, nel registro delle imprese o in un registro analogo.

Su richiesta dell'Agenzia per il governo digitale, il fornitore presenta la documentazione equivalente a una copia del certificato di registrazione rilasciato dall'autorità ufficiale competente.

La documentazione non deve avere più di due mesi, calcolati a partire dalla data di presentazione della domanda.

**Sezione 7** Se più fornitori uniscono le forze e chiedono congiuntamente la connessione a un sistema di autorizzazione, il fornitore conferma che la collaborazione, al più tardi al momento della conclusione dell'accordo di connessione, sarà stata integrata in una persona giuridica come richiesto per soddisfare il requisito di cui alla sezione 6, primo paragrafo.

Il fornitore si impegna a presentare la documentazione di cui alla sezione 6, secondo paragrafo, su richiesta dell'Agenzia per il governo digitale, entro e non oltre la conclusione dell'accordo di connessione.

**Sezione 8** Un fornitore deve soddisfare i requisiti legali per la registrazione per le tasse e i dazi nel paese d'origine.

Su richiesta dell'Agenzia per il governo digitale, il fornitore presenta la documentazione equivalente a una copia del certificato di registrazione rilasciato dall'autorità ufficiale competente.

La documentazione non deve avere più di due mesi, calcolati a partire dalla data di presentazione della domanda.

**Sezione 9** Il prestatore deve disporre della capacità economica e finanziaria necessaria per adempiere agli obblighi derivanti dall'accordo di connessione per almeno un anno.

**Sezione 10** Un fornitore soddisfa il requisito di cui alla sezione 9 avendo almeno una classificazione corrispondente a un basso rischio da parte di un'agenzia di segnalazione del credito.

Se il fornitore non può essere controllato dall'agenzia di segnalazione del credito incaricata dall'Agenzia per l'amministrazione digitale, il fornitore, su richiesta dell'Agenzia per l'amministrazione digitale, deve dimostrare di soddisfare il requisito di cui alla sezione 9 presentando, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, una documentazione equivalente a un certificato rilasciato da un'altra agenzia di segnalazione del credito o da un ente equivalente che dimostri che il fornitore ha almeno una classificazione corrispondente a un basso rischio.

La documentazione non deve avere più di tre mesi, calcolati a partire dalla data di presentazione della domanda.

**Sezione 11** Un fornitore che non è in grado di dimostrare almeno una classificazione corrispondente a un basso rischio conformemente alla sezione 10 fornisce, su richiesta dell'Agenzia per la pubblica amministrazione digitale, una spiegazione del classificazione divergente.

Se il prestatore è in grado di fornire una spiegazione accettabile ai sensi del primo paragrafo, si può comunque ritenere che soddisfi il requisito di cui alla sezione 9.

**Sezione 12** Il prestatore deve essere in possesso di un'assicurazione commerciale e di responsabilità civile valida o di altre garanzie analoghe

adattate alle attività del prestatore. L'assicurazione o le garanzie copriranno eventuali richieste di risarcimento dei danni causati dal prestatore o dal suo personale.

Su richiesta dell'Agenzia per il governo digitale, il fornitore presenta una documentazione equivalente a una copia della polizza assicurativa o di un certificato analogo per dimostrare che il fornitore soddisfa il requisito di cui al primo paragrafo.

**Sezione 13** Un fornitore si impegna a concludere un contratto di connessione senza riserve o obiezioni al contenuto del contratto di connessione.

#### **Fornitori in via di costituzione**

**Sezione 14** Un fornitore che è una società in fase di costituzione è considerato conforme ai requisiti di cui alle sezioni 6, 8 e 12 se:

1. conferma che, al più tardi al momento della conclusione del contratto di connessione, soddisferà i requisiti; e
2. si impegna a presentare, al più tardi al momento della conclusione del contratto di connessione, la documentazione che dimostri che soddisfa i requisiti al momento della conclusione del contratto di connessione.

#### **Requisiti speciali per l'approvazione della domanda di connessione di un prestatore al sistema di autorizzazione per l'identificazione elettronica**

**Sezione 15** Un fornitore che richiede la connessione al sistema di autorizzazione per l'identificazione elettronica deve essere approvato dall'Agenzia per il governo digitale conformemente al quadro di fiducia svedese per il livello di affidabilità pertinente.

#### **Requisiti speciali per l'approvazione della domanda di connessione di un fornitore al sistema di autorizzazione per la posta digitale**

**Sezione 16** Un fornitore che presenta domanda di connessione al sistema di autorizzazione per la posta digitale deve essere collegato come operatore di caselle di posta all'infrastruttura di posta digitale.

---

I presenti regolamenti entrano in vigore il 5 maggio 2025.